

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**Sezione specializzata per le Imprese**

*Terza memoria ex art. 183 c.p.c.*

\*\*\*\*\*

**R.G.: 55547/2022**

**Giudice istruttore: Dottor Aldo Ruggiero**

Nell'interesse dei Signori:

**Ugo Graziani**, c.f. GRZGUO48D20A996H, nato a Borgo Velino (RI) il 20.4.1948 e residente in Roma Via Stefano Boccapaduli n. 35, **Aurelio**

**Saulli**, c.f. SLLRLA49T20C268L, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 20.12.1949, ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 1, **Biagio Saulli**, c.f.

SLLBGI45A24C268F, nato a Castel Sant'Angelo il 24.01.1945 ed ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 4, **Costantino Colangeli**, c.f.

CLNCTN54H12A315W, nato ad Antrodoco (RI) il 12.06.1954 ed ivi residente in Via Bagno n. 75, **Angelo Sebastianelli**, c.f.

SBSNGL63L21H282J, nato a Rieti il 21.07.1963, e residente in Antrodoco (RI) Via dei 5 Confini n. 1, **Gino Soldani**, c.f.

SLDGNI47M25A996C, nato a Borgo Velino (RI) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Recia n. 8, **Giulio D'Amata**, c.f. DMTGLI59S19H501X,

nato a Roma il 19.11.1959 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 5, **Daniela Di Stefano**, c.f. DSTDNL52E44A996C, nato a Borgo

Velino il 4.05.1952 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Santina Di Stefano**, c.f. DSTSTN50B26A996H, nato a Borgo Velino il 26.02.1950

ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Mario Aloisi**, c.f. LSAMRA56P20A996C, nato a Borgo Velino il 20.09.1956 ed ivi



residente in Via Velino, **Pietro Graziani**, c.f. GRZPTR49D05A996C,  
nato a Borgo Velino il 5.4.1949 e residente in Antrodoco (RI) Via Mazzini  
n. 1, **Cesare Foffi**, c.f. FFFCSR60C15F193N, nato a Micigliano (RI) il  
15.03.1960 e residente in Rieti Via Cirese n. 14, **Giuseppe Tiberio Paoli**,  
c.f. PLATRG57S16H282R, nato a Rieti il 16.11.1957, residente a Piazza  
Elba n. 5 A, tutti in giudizio con l'Avv. Massimo Costantini del Foro di  
L'Aquila

-attori in opposizione-

nei confronti di:

Società Cooperativa "**Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei  
prodotti boschivi Società Cooperativa**", avente sede legale in Via della  
Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale  
rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e  
residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, in giudizio con gli  
Avvocati Salvatore Iacopini e Matteo di Vittorio del Foro di Rieti

-società convenuta-

\*\*\*\*\*

L'Avvocato Massimo Costantini, quale difensore degli attori tutti, nel  
riportarsi in maniera integrale a tutto quanto dedotto nei precedenti scritti  
difensivi, all'esito della lettura della memoria istruttoria di controparte,  
deduce quanto segue.

La attenta lettura della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da  
controparte, consente di ritenere che la difesa della società convenuta,  
senza dubbio alcuno, abbia redatto l'atto senza tenere nel minimo conto



del ruolo e della funzione della memoria istruttoria nell'ambito dell'attuale ordinamento processualcivilistico.

Ed infatti, la attenta lettura dell'atto consente di evidenziare che lo stesso è, per una grande parte di esso (14 pagine su 17), dedicato alla deduzione di una serie di elementi propri, più che di una memoria istruttoria, di una contestazione fattuale degli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla società odierna esponente in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e ciò da pagina 8 a pagina 14).

Detta circostanza, se da un lato è comprensibile attesa la necessità, in capo a controparte, di rinvenire elementi fattuali e giuridici per cercare di giustificare le esecrabili modalità attraverso le quali si è svolta la assemblea esitata con il verbale impugnato, non può tuttavia essere accettata dalla difesa degli attori, **la quale, sin da ora e con riserva di migliore specificazione in sede conclusionale, richiede al Giudicante lo stralcio di quanto irritualmente dedotto in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da pagina 1 a pagina 14 dell'atto, quali contestazione delle posizioni assunte dalla difesa degli attori in sede di seconda memoria istruttoria.**

Tanto premesso, e passando nel merito della prospettiva istruttoria, quanto al fatto, falsamente dedotto da controparte (pag. 9 della memoria istruttoria) per cui *"l'invenduto o il non vendibile è oggetto di vendita diretta agli Allevatori che lo richiedono, ovvero lavorato e alienato comunque per il consumo animale"* si evidenzia che detta prassi è, come noto a controparte, stata sempre seguita anche dagli odierni attori, con la sola, sottile, differenza, che da quando il Signor Mauro Pompei ha assunto



le redini della Società, con il relativo Consiglio di Amministrazione, la quantità di castagne marce è gravemente cresciuta, a cagione di una cattiva conservazione in magazzino.

Quanto al fatto che sarebbe “*infondata la richiesta di danno morale, ancorché nella specie di perdita di immagine della Cooperativa*” tale circostanza è semplicemente non corrispondente al vero in quanto non vi è il minimo dubbio che la situazione che si è creata, a cagione di una delibera che si assume fortemente viziata da evidenti violazioni delle norme statutarie, compiutamente descritte in atto introduttivo, ha già cagionato un rilevante danno morale alla società, danno se vogliamo ben maggiore dello stesso danno materiale in ragione del fatto che esso perdurerà nel tempo atteso che si contesta la viziata elezione di un organo, che permarrà comunque al potere per un numero indefinito di anni.

Ancora più evidentemente privo di pregio giuridico e fattuale e la esaltazione, compiuta a pag. 10 della memoria istruttoria, dell’asserito aumento di produzione delle castagne che, anche ove fosse reale (cosa quantomeno discutibile attesa la produzione del 2021 di gran lunga più bassa di quella del 2020), riporterebbe una situazione del tutto naturale e del tutto lontana, in termini causali (sia per l’aumento di produzione che per il calo) dalla carta di identità dei soggetti al potere; in altre e più semplici parole la quantità di castagne prodotte non dipende certamente da chi guida la società, avendo semmai tale elemento la paternità di ben altre voci di danno.

Ancora più inopportuno - ed inconferente – è il riferimento (pag. 10 della memoria istruttoria) al fatto che “*il bilancio di esercizio 1.7.2021-*



30.01.2022, sia stato, in ogni caso approvato dalla Assemblea” atteso che, come si ha avuto ampiamente modo di evidenziare in sede di prima memoria, e come provato dalla relativa produzione documentale (**doc. n. 16**), tutti gli odierni attori, oltre il 72% dei presenti, (il che dovrebbe spingere il Pompei a drastiche valutazioni sul consenso dei soci alla conduzione della società) hanno deliberatamente preferito uscire, in sede di approvazione del bilancio, al solo fine di garantire il pagamento a tutti i soci delle castagne conferite nell’anno 2022, atteso quanto inopinatamente riferito per iscritto dal Presidente in ordine alla richiamata necessità di non meglio precisate “*verifiche legali sulla correttezza dell’ultima assemblea*” (**doc. n. 17**).

Quanto a valutazione meramente giuridiche, lo scrivente difensore, ben lungi dal volere seguire controparte sul piano inclinato di contestazioni intempestive ed espresse nella sede processuale inadeguata, intende riservare alla comparsa conclusionale le relative deduzioni in punto di diritto, contestualmente invitando il Giudicante a disporre, per le indicate motivazioni, lo stralcio di tutto quanto contenuto da pagina 1 a pagina 14 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da controparte, in termini di contestazioni giuridiche e fattuali alla posizioni assunte dagli odierni attori in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c..

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene alle produzioni istruttorie di controparte (espresse solo nelle ultime quattro pagine dell’atto funzionalmente dedicato alle richieste istruttorie) e con riserva di migliori contestazioni in sede di comparsa conclusionale, si evidenzia come **del tutto irrituale e, per conseguenza,**



inammissibile, sia la richiesta della prova per testi formulata da controparte, in ragione del fatto che i testimoni indicati nelle persone di seguito indicate sono Membri del Consiglio di Amministrazione oppure, quanto ai Signori Maria Grazia Graziani e Livio Bufacchi, membri del Comitato Esecutivo, a loro volta eletti dai Consiglieri eletti con la delibera assembleare che viene contestata.

**Ed infatti, è circostanza non suscettibile di essere contestata che i Signori Antonella Di Loreto, Barbara Coletti, Michele Ferrauto, Marco Fainelli, Rinaldo Amorosi, Gianluca Liberati, Luigi Serani rivestono la carica di Membri del Consiglio di Amministrazione e, che la Signora Maria Grazia Graziani ed il Signor Livio Bufacchi, entrambi componenti del Comitato Tecnico di supporto.**

Per ovvi motivi, nella vicenda recata al vaglio appare evidente che la prova testimoniale di detti soggetti non potrà essere ammessa essendo essi portatori di un chiaro interesse giudiziale, e ciò in virtù del noto disposto dell'art. 246 c.p.c. secondo cui *“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”*.

Per questo si chiede che il Giudice voglia rigettare la richiesta prova per testi in ragione di quanto esposto.

\*\*\*\*\*

Ci si riporta quindi al contenuto dell'atto di citazione in atti, alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori ivi richiesti e ci si oppone sin



da ora ad ogni eccezione e richiesta istruttoria di controparte in quanto  
violativa dell'art, 246 c.p.c..

Con osservanza.

L'Aquila, li 19.06.2023

-Avv. Massimo Costantini-

